

STATUTO DELL'E.B.A.F.

Art. 1 - Denominazione

In applicazione all'art 8 del Contratto Collettivo Nazionale per gli operai agricoli e fluvivaiisti stipulato il 1° gennaio 2010 e del Contratto Provinciale di Lavoro stipulato il 28 Dicembre 2012, tenuto conto della legge n. 30/2003 e del d.lgs 276/2003 il F.I.M.I.O.A.(Fondo Integrazione Malattie e Infortuni Operai Agricoli) per i lavoratori agricoli di Frosinone e provincia, costituito con accordo sindacale del 20 ottobre 1981 assume la denominazione di E.B.A.F. (Ente Bilaterale Agricolo di Frosinone) ed è regolato dalle disposizioni del presente Statuto).

Art. 2 - Sede e durata

L'Ente ha sede in Frosinone, Via Adige, 41 ed opera senza fini di lucro, secondo le norme di diritto privato ai sensi dell'art. 36 del Codice civile. La sua durata è stabilita senza prefissione di termini.

Art. 3 - Finalità e scopi

L'Ente ha i seguenti scopi:

- A. Integrare i trattamenti assistenziali obbligatori in caso di malattia o di infortunio ed in genere di integrare l'assistenza pubblica per tutti i lavoratori nell'ambito del settore agricolo della provincia di Frosinone in base agli accordi sindacali;
- B. riconoscere, compatibilmente con le disponibilità finanziarie, ulteriori trattamenti e prestazioni in favore dei lavoratori agricoli della provincia di Frosinone;
- C. osservare e monitorare le dinamiche e le tendenze del mercato del lavoro agricolo della provincia di Frosinone, anche in riferimento alle pari opportunità;
- D. promuovere e sostenere lo sviluppo della formazione dei lavoratori della provincia di Frosinone;
- E. promuovere ed incentivare misure per migliorare la sicurezza nei luoghi di lavoro nella provincia di Frosinone;
- F. effettuare studi, ricerche, attività formative ed editoriali attinenti ai compiti istituzionali;
- G. riscuotere per conto delle associazioni datoriali e sindacali la contribuzione per l'assistenza contrattuale prevista dal Regolamento allegato;
- H. esercitare altre funzioni che le Parti costituenti riterranno opportune per il miglioramento delle relazioni sindacali

Per l'attuazione dei suoi scopi l'Ente può aderire ed essere affiliato alle Organizzazioni Sindacali di categoria al fine di promuovere e concorrere alle iniziative delle stesse nell'ambito dei compiti istituzionali.

Per il raggiungimento dei propri scopi, l'Ente potrà dotarsi di strutture operative.

Art. 4 - Patrimonio

Il patrimonio dell'Ente è costituito da:

- a) contributi previsti dal Regolamento allegato;
- b) contributi, liberalità od erogazioni da chiunque disposti;
- c) ogni altra eventuale entrata.

Art. 5 - Modifiche della contribuzione

Qualora il gettito dei contributi di cui al precedente art 4, detratte le spese di gestione, risulti insufficiente per l'erogazione delle prestazioni assistenziali integrative di cui alla lettera a) dell'art. 3 e per lo svolgimento delle altre attività previste dal medesimo art 3, le Organizzazioni Istitutive promuoveranno una modifica delle corrispondenti disposizioni del Regolamento allegato al fine di ricondurre ad equilibrio il rapporto fra entrate contributive e spese per prestazione.

Art. 6 - Esercizio sociale

L'esercizio dell'Ente si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio il Comitato di Gestione redige ed approva il conto consuntivo che su richiesta delle Organizzazioni promotrici, viene comunicato alle stesse. Per la gestione dei trattamenti assistenziali obbligatori in caso di malattia o di infortunio di cui all'art3, l'Ente deve tenere una contabilità separata con evidenza delle quote di contribuzione destinate allo scopo e alle relative spese per prestazione.

Art. 7 - Responsabilità

Le Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori in agricoltura della provincia di Frosinone promuovono la costituzione e l'attività dell'Ente nell'esercizio delle funzioni di rappresentanza dei rispettivi iscritti e degli interessi nelle categorie di appartenenza. Esse non sono responsabili, né direttamente, né indirettamente della gestione e dell'amministrazione dell'Ente e degli atti da questi adottati o dei provvedimenti assunti, né sono altresì responsabili degli atti compiuti dai propri designati nell'esercizio delle loro funzioni in seno all'Ente. Esse sono altresì escluse da ogni e qualsiasi forma di rappresentanza diretta dello stesso, essendo la loro funzione esclusivamente finalizzata ad attuare precise norme contrattuali.

Art. 8 - Organi

Sono organi dell'Ente:

- a) il Comitato di Gestione;
- b) il Presidente;

c) il Collegio Sindacale

Art. 9 - Comitato di Gestione

L'amministrazione e la gestione dell' Ente, nonché l'accertamento dei requisiti e delle condizioni per la spettanza delle prestazioni assistenziali e l' erogazione delle medesime spettano ad un Comitato di Gestione, composto da 12 (dodici) membri di cui 6 (sei) in rappresentanza dei datori di lavoro e 6 (sei) in rappresentanza dei lavoratori, designati, rispettivamente, da 3 (tre) Confagricoltura Frosinone, 2 (due) dalla Coldiretti Frosinone, 1 (uno) dalla Confederazione Italiana Agricoltori di Frosinone, e da (due) dalla Fai-Cisl, 2(due) FLAI-CGIL, 2 (due) dalla UILA-UIL.

Essi durano in carica 3 (tre) anni e possono essere riconfermati. E' facoltà delle Organizzazioni Sindacali stipulanti sostituire in qualsiasi momento i propri rappresentanti in seno al Comitato, previa comunicazione scritta al Presidente dello stesso.

Nella sua prima riunione il Comitato di Gestione nomina, nel suo seno, il Presidente ed il Vice-Presidente su proposta delle Organizzazioni datoriali e delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori.

Qualora, per qualsiasi motivo, venga a mancare uno dei componenti del Comitato, l'Organizzazione Sindacale che lo aveva designati indica un nuovo membro, che resterà in carica sino a scadenza degli altri componenti. Mancando oltre la metà dei componenti, si intendono decaduti i membri del Comitato, che dovrà essere ricostituito per intero. Il Comitato di Gestione delibera su tutti gli atti utili o necessari al conseguimento degli scopi dell'Ente essendo munito, a tal fine, di ogni potere sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione. In particolare, il Comitato di gestione delibera in merito;

- a) alle linee programmatiche dell'attività istituzionale e della gestione dell'Ente;
- b) all'elezione, fra i propri membri, del Presidente e del Vice-Presidente;
- c) alle modalità di riscossione dei contributi di cui all' art.4;
- d) alla approvazione del conto consuntivo del preventivo;
- e) alle eventuali modifiche delle prestazioni in relazione all'andamento della gestione ed al prevedibile utilizzo delle stesse da parte degli iscritti;
- f) alla decisione su eventuali ricorsi in materia di spettanza delle prestazioni;
- g) ad eventuali temporanei investimenti delle disponibilità;
- h) in generale, a tutte le materie relative alla corretta gestione dell'Ente.

Spetta altresì al Comitato di gestione di approvare:

- i) regolamenti relativi alle modalità ed alle procedure di erogazione delle prestazioni assistenziali integrative e delle altre eventuali prestazioni;

l) qualsiasi modifica al presente Statuto;

m) lo scioglimento dell'Ente.

Art. 10 - Deliberazioni

Il Comitato di gestione si riunisce almeno 3 (tre) volte all'anno .

Le riunioni sono convocate dal Presidente a mezzo avviso scritto, anche tramite posta elettronica, da spedire almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza e, nei casi di urgenza, con un preavviso di almeno tre giorni.

L'avviso deve contenere l'indicazione del luogo, giorno, ed ora della riunione e degli argomenti da trattare.

Non è ammessa delega di rappresentanza. I componenti il Collegio Sindacale hanno diritto di intervento alle riunioni del Comitato e devono essere convocati.

Per la regolare costituzione del Comitato e la validità delle sue deliberazioni sono necessari la presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti.

Per le deliberazioni di cui alle lettere i), l) ed m) dell'art. 9 è necessario il voto favorevole di almeno due terzi dei membri del Comitato di gestione.

Art. 11 - Presidente

Il Presidente, eletto dal comitato di gestione fra i suoi componenti, dura in carica 3 anni e può essere riconfermato.

Il Presidente:

ha la rappresentanza legale dell'Ente e, previa delibera del Comitato di gestione, può nominare procuratori delegati per il compimento di singoli atti o di intere categorie di atti;

convoca e presiede il Comitato di gestione;

cura e segue l'attività complessiva dell'Ente accertandone la conformità alle leggi, ai contratti collettivi, al presente Statuto ed ai regolamenti approvati dal Comitato di gestione.

Art. 12 - Collegio dei Sindaci

Il Collegio dei Sindaci è composto da 3 (tre) membri effettivi di cui uno con funzioni di Presidente, designato congiuntamente dalle Parti datoriali e sindacali. I restanti componenti sono designati pariteticamente dalle Organizzazioni datoriali e dalle Organizzazioni sindacali dei lavoratori.

I Sindaci durano in carica 3 (tre) anni e possono essere riconfermati.

Il Collegio dei Sindaci esercita le funzioni di controllo secondo le norme contenute nel Codice Civile, in quanto applicabili. In particolare il Collegio dei Sindaci controlla l'amministrazione dell'Ente, vigila

sull'osservanza delle leggi, dei contratti collettivi, delle norme statutarie e regolamentari, accerta la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del conto consuntivo alle risultanze dei libri e delle scritture contabili; redige apposita relazione sul conto consuntivo da presentare al Comitato di Gestione.

Il Collegio dei Sindaci accerta altresì, almeno ogni sei mesi, la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà dell'Ente.

I Sindaci possono procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e possono richiedere notizie riguardanti l'andamento della gestione o determinate operazioni.

Il Collegio redige verbale di tutte le riunioni e ispezioni.

I verbali sono trascritti nel libro del Collegio dei Sindaci.

Art. 13 - Scioglimento

In caso di scioglimento dell'Ente il Comitato di gestione nomina uno o più liquidatori determinandone i poteri.

Ultimata la liquidazione, il patrimonio residuo dell'Ente sarà devoluto alla promozione di iniziative tese al miglioramento del trattamento assistenziale, delle condizioni di vita e di sicurezza dei lavoratori agricoli della provincia di Frosinone.